

REVISIONE REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

BREVE GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITA'

Art. 2 Definizioni, incompatibilità e norme generali sui mandati

L'elencazione delle **cariche accademiche** è stata integrata con quelle di Direttore di Scuola di dottorato, Presidente di Scuola di Studi Superiori e di Direttore di Scuola di specializzazione (commi 2 e 3), sono state riportate organicamente le **incompatibilità** (comma 4) e le norme generali sulla durata dei **mandati elettivi degli organi e degli organismi di Ateneo** (comma 5): in particolare si è sancito il principio secondo cui per il mandato elettivo di membro del Senato Accademico e per il mandato di membro del Consiglio di Amministrazione vige, in base al disposto dell'art. 2 comma 1 lett. g) ed m) e comma 10 della Legge n. 240/2010, il tetto massimo di otto anni, anche non consecutivi, di carica svolti nell'Organo (comma 6).

Art. 3 Rettore

In attuazione delle norme statutarie revisionate è stata disciplinata l'ipotesi di elezione del Rettore in caso di cessazione anticipata dalla carica e di dimissioni (commi 3 e 4).

Sono state inserite le norme che disciplinano la procedura elettorale per l'elezione del Rettore. (commi da 5 a 18).

Art. 4 Senato Accademico

Recepite le novità statutarie in materia di quorum strutturale e di composizione dell'organo (commi 2 e 3), sono state ridotte a tre le assenze non giustificate alle sedute che possono comportare decadenza dall'organo per i membri elettivi (comma 8).

Art. 5 Norme per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico

Sono state introdotte le norme che disciplinano la procedura elettorale, anche in attuazione della revisione statutaria di cui all'art. 9 comma 6 che ha previsto le rappresentanze dei docenti in numero di due per ciascuna Area Culturale di Ateneo, senza distinzione di ruolo.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

Recepite le novità statutarie relative alle modalità di nomina della componente docente (commi da 3 a 7), anche in ipotesi di cessazione anticipata dalla carica (commi 11 e 12), e in materia di quorum strutturale (comma 15), sono state ridotte a tre le assenze non giustificate alle sedute che possono comportare decadenza dall'organo (commi 16 e 17).

Art. 7 Norme per l'individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione

Sono state introdotte le norme che disciplinano la procedura elettorale, anche in attuazione della revisione statutaria di cui all'art. 10 comma 5 relativa alle modalità di nomina della componente docente.

Art. 8 Norme per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e del componente del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Amministrazione

Sono state introdotte le norme che disciplinano le procedure elettorali.

Art. 9 Norme comuni per il funzionamento degli Organi collegiali di Governo dell'Ateneo

Sono state introdotte alcune fondamentali norme comuni di funzionamento per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, ferme restando le norme del Titolo VI che dettano disposizioni comuni per gli Organi e organismi collegiali.

In particolare al comma 3 è stato previsto che Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario degli Organi collegiali di Governo.

Art. 10 Direttore Generale

Al comma 6 si è precisato che, in caso di risoluzione, revoca o cessazione anticipata per cause imprevedibili del rapporto di lavoro, il sostituto proposto dal Rettore e nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, esercita le funzioni di Direttore Generale per il periodo strettamente necessario alla nomina e all'entrata in carica del nuovo Direttore Generale.

Art. 14 Consiglio del personale tecnico amministrativo

Sono state introdotte le norme che disciplinano la procedura elettorale.

Art. 15 Presidio della qualità

Al comma 2 è stata introdotta la possibilità per il Presidio di emanare Linee Guida per il funzionamento degli altri attori coinvolti nel Sistema di Assicurazione della Qualità, coerenti con lo Statuto, il Regolamento Generale e altri atti normativi di Ateneo.

Art. 16 Comitato Unico di Garanzia

È stata ridefinita la composizione dell'organismo adeguandola alle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 e 26 giugno 2019 n. 2.

Art. 18 Collegio di disciplina

In attuazione delle norme statutarie revisionate, al comma 2 è stata introdotta la previsione secondo cui, in caso di procedimento disciplinare da intraprendersi a carico del Rettore, l'avvio del procedimento disciplinare spetta al Decano di Ateneo che trasmette gli atti al Collegio entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta.

Al comma 3 si è altresì disposto che i componenti del Collegio durino in carica quattro anni.

Art. 19 Dipartimenti

Al comma 3 è stata puntualizzata la procedura di ratifica dei decreti direttoriali adottati in via d'urgenza.

Art. 20 Procedura di costituzione, attivazione e disattivazione di Dipartimenti

L'articolo ha maggiormente dettagliato le procedure di costituzione, attivazione e disattivazione di Dipartimenti.

Art. 21 Consigli di Corso di studio

Al comma 3 la disciplina della cessazione anticipata del Presidente è stata integrata con la esplicita previsione secondo cui, qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.

Il comma 4 ha previsto che le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio siano disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Infine al comma 5, in attuazione della previsione statutaria, è stato individuato il numero di crediti formativi universitari riconoscibili a studenti che svolgano attività sportive, culturali o di volontariato, che non potrà superare di norma il numero massimo di sei.

Art. 27 Centri Universitari

Al comma 2 è stata disciplinata la procedura di ratifica dei decreti adottati in via d'urgenza dal Direttore del Centro, coerentemente con quanto disposto per i Dipartimenti.

TITOLO V Organizzazione Amministrativa

È stato introdotto il nuovo Titolo relativo a Organizzazione (art. 30), Dirigenti e funzioni dirigenziali (art. 31).

TITOLO VI Disposizioni comuni per gli organi e organismi collegiali

Il Titolo VI è stato integrato disciplinando più puntualmente le principali modalità di funzionamento degli organi e organismi collegiali che, fatta salva la possibilità di adottare propri regolamenti di funzionamento in conformità dello Statuto e delle disposizioni dello stesso titolo VI, trovano nel nuovo testo una più analitica disciplina comune in tema di:

- Convocazione (art. 33), anche con riferimento all'ipotesi di riunione telematica
- Validità delle sedute (art. 34), anche con riferimento alle giustificazioni per assenza alle sedute e alla nuova disciplina statutaria in materia di quorum strutturale
- Modalità di svolgimento delle sedute (art. 35)
- Verbalizzazione delle sedute (art. 36)
- Deliberazioni (art.37), anche con riferimento al voto segreto, al quorum funzionale e alle astensioni
- Disposizioni di carattere generale (art. 38), anche con riferimento alle procedure elettorali di Ateneo che si svolgano in modalità telematica e alla possibilità di svolgimento contestuale di più processi elettorali.

Art. 40 Disposizioni attuative e transitorie

Dopo aver sancito l'entrata in vigore del Regolamento Generale il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico di Ateneo, sono state puntualmente disciplinate le modalità di adeguamento delle fonti normative interne, stabilendo che, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento Generale, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni precedenti contrastanti e nel termine di sei mesi tutte le fonti normative interne dovranno essere adeguate.